



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE VI INTERVENTI RICERCA E INNOVAZIONE

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile", nel seguito anche FCS, ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi ed interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del FCS;

**VISTO** l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2013 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi ed alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare, con direttive e bandi, ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili;

**VISTO** in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

**VISTO** altresì, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni;

**VISTA** la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026;

**VISTO** altresì, l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevede che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

**VISTO** l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del più volte citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché i sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o programma del Piano nazionale per gli investimenti complementari, determinati in

relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2022, n. 151, che destina ulteriori risorse, pari a euro 591.310.324,52, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati a valere sul primo sportello agevolativo di cui all'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

**VISTO** il Provvedimento definitivo di assestamento del bilancio dello Stato n. 111 del 5 agosto 2022, con cui sono stati incrementati, per un importo di euro 250.000.000, i fondi destinati dal Ministero dello sviluppo economico al primo sportello agevolativo, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della commissione. 1084/2017 del 14 giugno 2017, n. 2020/972 del 2 luglio 2020, n. 2021/452 del 15 marzo 2021 e n. 2020/1237 del 23 luglio 2021, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**VISTO** altresì, l'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e l'articolo 54 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, recanti disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, in particolare, l'articolo 35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

**VISTO** il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte Europa", di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che si pone l'obiettivo di rafforzare il mondo della scienza e della tecnologia al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di transizione digitale e verde nell'Unione europea;

**VISTO** il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020, come modificato dall'aiuto n. SA. 102955 registrato in data 12 maggio 2022 inerente all'intervento del Fondo per la

crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che provvede a ridefinire le procedure finalizzate alla definizione delle agevolazioni concedibili nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 24 maggio 2017, al fine ridurre le tempistiche previste per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

**VISTO** altresì, l'articolo 18, comma 4 del suddetto decreto ministeriale 31 dicembre 2021, che prevede che la gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto è effettuata nell'ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 marzo 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2022, n. 73, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del "servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore 7 di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";

**VISTA** la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

**VISTO** l'articolo 10, comma 2, del già citato decreto ministeriale 31 dicembre 2021, il quale prevede che il Ministero può sottoscrivere l'Accordo e agevolare il progetto di ricerca e sviluppo anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome;

**VISTA** la domanda di agevolazioni finanziarie presentata in data 11/05/2022 da VIVISOL S.r.l., classificata come grande, con sede in VIA BORGAZZI 27, 20900 - MONZA (MB), C.F. 05903120631, per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo denominato "ACE (Advanced CurE for dialysis): innovativa piattaforma per terapia domiciliare di dialisi peritoneale";

**CONSIDERATO** che le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al suddetto progetto sono state concluse con esito positivo, con un costo complessivo agevolabile pari a € 8.948.730,00;

**VISTA** la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;

**VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante, all'articolo 37, norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi;

**VISTO** l'*Accordo per l'innovazione* stipulato in data 06/12/2022 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy diretto a sostenere lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo della società VIVISOL S.r.l. approvato con il decreto del 13 dicembre 2022 n. 3670 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e registrato alla Corte dei conti in data 11/01/2023 n. 24;

**CONSIDERATO** che per la copertura del progetto da agevolare nell'ambito del predetto Accordo per l'innovazione, quest'ultimo destina le seguenti risorse:

- fino ad € 3.064.757,82 a carico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR individuate all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 ovvero sulle risorse stanziare nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui al D.M. 25 maggio 2022 e di cui al Provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato n. 111 del 5 agosto 2022;

**VISTA** la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., la richiesta alla Prefettura di Monza e Brianza in data 23/05/2023 prot. n. 35265 per il rilascio della certificazione antimafia relativa a VIVISOL S.r.l.;

**VISTO** l'art. 3, comma 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i

finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

**VISTO** in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

**VISTO**, altresì, il regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**VISTO**, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione dell'aiuto individuale a fronte della richiamata domanda di agevolazione presentata da VIVISOL S.r.l. e si è, altresì, provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

**VISTO** l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del "Codice Concessione RNA-COR" riportato sul frontespizio del presente decreto;

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che disciplina l'assoggettamento al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 di approvazione del bilancio di previsione della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTA** il decreto 30 dicembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il decreto 5 gennaio 2023 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, tra gli altri, al titolare della direzione generale per gli incentivi alle imprese.

**VISTA** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

**VISTO** il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante modifiche al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in particolare, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**TENUTO CONTO** che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società Vivisol S.r.l., classificata come grande, con sede in Via Borgazzi 27, - 20900 MONZA (MB), C.F. 05903120631, appresso denominata Soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2, previste all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e dall'Accordo per l'innovazione del 06/12/2022, richiamati nelle premesse, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato "ACE (Advanced CurE for dialysis): innovativa piattaforma per terapia domiciliare di dialisi peritoneale", individuato con il numero F/310017/00/X56, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.
2. Le agevolazioni sono concesse con le seguenti modalità:

### Regione LOMBARDIA di svolgimento del progetto

Fonte Risorse	Tipologia attività	Costi ammissibili	% contributo	Importo contributo	% finanziamento agevolato	Importo finanziamento agevolato
MISE	RI		50,00	1.520.666,25	0,00	0,00
Regione LOMBARDIA	RI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale RI	3.041.332,50		1.520.666,25		0,00
MISE	SS		25,00	1.390.141,25	0,00	0,00
Regione LOMBARDIA	SS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale SS	5.560.565,00		1.390.141,25		0,00
	Totale RI+SS	8.601.897,50		2.910.807,50		0,00

### Regione PIEMONTE di svolgimento del progetto

Fonte Risorse	Tipologia attività	Costi ammissibili	% contributo	Importo contributo	% finanziamento agevolato	Importo finanziamento agevolato
MISE	RI		50,00	134.484,38	0,00	0,00
Regione PIEMONTE	RI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale RI	268.968,75		134.484,38		0,00
MISE	SS		25,00	19.465,94	0,00	0,00
Regione PIEMONTE	SS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale SS	77.863,75		19.465,94		0,00
	Totale RI+SS	346.832,50		153.950,32		0,00

- Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilite, rispettivamente,



dall'art. 25 e dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

## Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto nel territorio della Regione LOMBARDIA in Via Borgazzi 27 MONZA (MB) e nella Regione PIEMONTE in Via De Francisco 148/7/8/9 SETTIMO TORINESE (TO), ha una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo agevolabile pari ad € 8.948.730,00 distribuito per attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

COSTI AMMISSIBILI		TOTALE AMMISSIBILE	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in regioni più sviluppate	
					di cui agevolabile	di cui non agevolabile
A.1	Attività di ricerca	3.310.301,25			3.310.301,25	
A.2	Attività di sviluppo	5.638.428,75			5.638.428,75	
Totale generale		8.948.730,00			8.948.730,00	

A.1 ATTIVITÀ DI RICERCA		TOTALE AMMISSIBILE	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					di cui agevolabile	di cui non agevolabile
A.1.1)	Personale interno	1.372.241,00			1.372.241,00	
A.1.2)	Spese generali	443.060,25			443.060,25	
A.1.3)	Strumenti e attrezzature	0,00			0,00	
A.1.4)	Servizi di consulenza	1.495.000,00			1.495.000,00	
A.1.5)	Materiali e forniture	0,00			0,00	
Totale attività di ricerca		3.310.301,25			3.310.301,25	

A.2 ATTIVITÀ DI SVILUPPO		TOTALE AMMISSIBILE	di cui agevolabile in regioni meno sviluppate	di cui agevolabile in regioni in transizione	di cui in altre aree	
					di cui agevolabili	di cui non agevolabili
A.2.1)	Personale interno	494.743,00			494.743,00	
A.2.2)	Spese generali	323.685,75			323.685,75	
A.2.3)	Strumenti e attrezzature	0,00			0,00	
A.2.4)	Servizi di consulenza	4.420.000,00			4.420.000,00	
A.2.5)	Materiali e forniture	400.000,00			400.000,00	
Totale attività di sviluppo		5.638.428,75			5.638.428,75	

**Art. 3**  
(Impegni del Soggetto beneficiario)

1. Il Soggetto *beneficiario* si impegna a:

- a. trasmettere, tramite posta elettronica certificata, al Ministero ed al Soggetto Gestore, il presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma digitale dal legale rappresentate, entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni;
- b. avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, e trasmettere al Soggetto Gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa;
- c. presentare la prima richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. f) del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;
- d. trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;
- e. comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni al progetto agevolato, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;
- f. comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le variazioni inerenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca e sviluppo agevolata, ed attenersi alle disposizioni di cui alla circolare 14 maggio 2018 n. 1447;
- g. realizzare il progetto secondo le modalità indicate nel presente decreto, nel piano di sviluppo allegato e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, e rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;
- h. garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e, nell'ambito della stessa, a rilevare separatamente i costi sostenuti per le attività di sviluppo sperimentale rispetto a quelli sostenuti per le attività di ricerca industriale, ferme restando le norme contabili nazionali;

- i. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;
- j. consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale, dei controlli e delle ispezioni da parte del Ministero nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi dell'Unione europea competenti in materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lett. b) del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;
- k. concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, pena la revoca delle agevolazioni;
- l. conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni, ai sensi articolo 15, comma 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 140 del regolamento 1303/2013 e dall'articolo 82 del regolamento (UE) 2021/1060, il Ministero potrà stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione dandone apposita comunicazione al *Soggetto beneficiario*;
- m. evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;
- n. garantire il rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- o. adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità relativi all'utilizzo delle risorse del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, del Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 e s.m.i., secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, dall'articolo 11 del decreto direttoriale 18 marzo 2022 e quelle che saranno fornite dal Ministero;
- p. nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- q. nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o non rilocalizzare la stessa al di fuori del territorio di competenza del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo per l'innovazione* del 06/12/2022
- r. non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e

industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo per l'innovazione del 06/12/2022, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato;

**Art. 4**  
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono rese disponibili presso il Soggetto gestore successivamente alla sottoscrizione del presente decreto. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Accordo per l'innovazione sottoscritto in data 06/12/2022, il Soggetto beneficiario può richiedere la prima erogazione a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
3. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero, limitatamente al finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, è erogato a saldo, come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, una volta effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;
4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'agevolazione, il Soggetto gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il Soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal Soggetto gestore, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

**Art. 5**  
(Revoche)

1. Il Ministero, anche su proposta del Soggetto gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, al Soggetto beneficiario, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:
  - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
  - b) fallimento del *Soggetto beneficiario* ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
  - c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
  - d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  - e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 31 dicembre 2021;
  - f) mancata trasmissione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del presente decreto di concessione;
  - g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per la realizzazione del progetto;
  - h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
  - i) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili;
  - j) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Le agevolazioni sono inoltre revocate nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo per l'innovazione del 06/12/2022.
3. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo per l'innovazione del 06/12/2022.
4. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e comma 2, la revoca delle agevolazioni è totale e il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.
5. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività

effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

6. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera i) e comma 3, la revoca è parziale o totale in relazione all'impegno non rispettato.
7. Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

### **Art. 6**

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto a acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
2. Il Soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero.
3. Ai fini della valutazione dell'intervento agevolativo ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del Decreto 8 marzo 2013, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
  - a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
  - b) dati inerenti al personale qualificato, ossia al personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**Art. 7**  
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in Roma e il Soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del Soggetto beneficiario.

**Art. 8**  
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal Soggetto beneficiario con firma digitale e dallo stesso restituito, entro dieci giorni dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al Ministero all'indirizzo [dgiai.fcs@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.fcs@pec.mise.gov.it) e al Soggetto gestore all'indirizzo [fcs2\\_istruttoria@pec.intesasanpaolo.com](mailto:fcs2_istruttoria@pec.intesasanpaolo.com).
2. L'onere complessivo delle agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente decreto di concessione, pari ad € 3.064.757,80, è posto a carico della contabilità n. 1726
  - a. per € 3.064.757,80 relativi al contributo alla spesa a carico del Ministero a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR individuate all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero sulle risorse stanziare nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui al D.M. 25 maggio 2022 e di cui al Provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato n. 111 del 5 agosto 2022;
3. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

DIV.VI/GD/AN

Visto, il Dirigente Divisione VI - Giorgio Giovagnoli

IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Bronzino)

Il sottoscritto Giulio Fumagalli Romario, nato a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) il 11 novembre 1964, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa Vivisol S.r.l., sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

Vivisol S.r.l.

*Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii.*